



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 42844/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e Pluriennale 2011 – 2013 ex art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Legge Finanziaria 2011)" Reg. Gen. n. 143

Ad iniziativa della G. R. Assessore Giancane
Depositata il 24 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare per l'esame.
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **24 DIC. 2010**


IL PRESIDENTE



Prot. Gen. 2010.0042844/A

Del 24/12/2010 12 15 53

Da CR A SERASS



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
950	21/12/2010	8	1	0

Oggetto:

Strumenti di programmazione finanziaria: D.D.L. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 ex art. 14, L.R. 30/4/2002, n. 7 (Legge Finanziaria Regionale 2011); D.D.L. Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 902DCD535B56C651CE306686516BB5F947D39778

Allegato nr. 1 : B69CFE5C640E6375FEB68ECB77998FF380D591DA

Allegato nr. 2 : A251530E4CD16C8D6C46FB15970AA0604CB77F20

Allegato nr. 3 : C64A5D80A028FD0781C5C9C0084589B1D0D77FDF

Allegato nr. 4 : FB4EEA85C7FDB6749010C540B38AB5BEC7BE93DF


Allegato nr. 5 : A7101478C4945CEC1CCBAEA80B9E369FA82106F9

Allegato nr. 6 : 6016F1F5FDEAE1EDA35FBFB2F162E638F09551E2

Allegato nr. 7 : 29D68E77F7C869610174A4DB0EA56457691C73E4

Allegato nr. 8 : DA8626D74DD285EC1B577E909E96D2F8C2C333B8


Allegato nr. 9 : 2C6C27B9F3416FEE4353127909ACA9AAB1E9DC43



[Handwritten signature]

Data, 24/12/2010 - 10:33

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 743





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
950	21/12/2010	8	1	0

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 10 : 1E5E867987EF77A809C8AC260F5D440575281BBA

Allegato nr. 11 : 17994F313EC643022F0F79FEC3A3FEC22D945F61

Allegato nr. 12 : 0A6177CAF9C0C13B7F3F5DDEB93E0C98F2682B48

Allegato nr. 13 : 7C795007E7242C592878E8F0CABE62FB3B60F1FB

Allegato nr. 14 : DBAFF2EAE9614D977E2800C5561F987D6C0B180E

Allegato nr. 15 : C5AAB0810520B440A9027FF290BB806936E37D2B

Allegato nr. 16 : 63FD014888027DB0C4F0BFDF6376AE078B4C2331

Allegato nr. 17 : 082893A3558CDD2D0CD1CD42A852E7607326D91B


Allegato nr. 18 : 8D4BF95ED3F7C60BD02FBE3E9BCF3630172AE56E

Allegato nr. 19 : F987C2B5E04D19933A9614575D6C699B13D927FB

Allegato nr. 20 : DC1B31D2AF7FEFED2A79A954F4956E3D8FBBA21C

Allegato nr. 21 : 88C96B3BB57ACEC3BE2CC5C7B568133ED37A4908

Allegato nr. 22 : 2C95698ACA8927D8D27E6A7E574B496E661A8BEC



Data, 24/12/2010 - 10:33

Pagina 2 di 3

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. 143





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
950	21/12/2010	8	1	0

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 23 : 2427AACD55F4ADC82D340DC87F4E312D7AAB7041

Allegato nr. 24 : 4AE709BC4777188B2965189EA4DB915C5E6957A0

Allegato nr. 25 : 9F2DF0B5886E9400B957DAE5A20C0D40C144B6E3

Allegato nr. 26 : 083BE4565C88E2A4DBBC247E704EB2A0B430F695

Allegato nr. 27 : 95EA1F6F0FE39C3646B399BE3C82D9342BC7DD88

Allegato nr. 28 : 216803F29AB8775D63509DE502A15CAC82B64FD2

Allegato nr. 29 : 172125230253941F8DA2BCAC5287CA6F33F18F44

Allegato nr. 30 : 3076A97BF12C20F0867957D361AFA6B083B6865B

Allegato nr. 31 : 3FC3D34A70DB7F15B84FC99A6B6EB1409BC70A19


Allegato nr. 32 : 068DC32A2A6A401840F1E420F3AF0DA63FB3A454

Allegato nr. 33 : 350C465B8407126DAC2BE0724E62049CEC00B97E

Allegato nr. 34 : 9703CD8E5E76E6E0F70EE90139963B34E19E17A0

Frontespizio Allegato : 4405E4D38955F2018A0A81A625533597EA90B9FC





Area	Settore
8	1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/12/2010

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Strumenti di programmazione finanziaria: D.D.L. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 ex art. 14, L.R. 30/4/2002, n. 7 (Legge Finanziaria Regionale 2011); D.D.L. Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA
4)	"	Edoardo	COSENZA
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
7)	"	Severino	NAPPI
8)	"	Giovanni	ROMANO
9)	"	Ermanno	RUSSO
10)	"	Pasquale	SOMMESE
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA
12)	"	Guido	TROMBETTI
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTA

- a. la legge regionale 30 aprile 2002, n.7, in particolare l'articolo 11 "Gli strumenti della programmazione finanziaria" e l'articolo 20 "Procedimento di adozione della legge di bilancio";

VISTO

- a. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;

CONSIDERATO

- a. che sono stati redatti ed elaborati i seguenti disegni di legge e schemi di bilancio:
 - a.1. disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2011)" con annessa relazione tecnica;
 - a.2. disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013" e gli annessi allegati in esso previsti;
 - a.3. relazione illustrativa;
 - a.4. schemi di Bilancio annuale 2011 ed il Bilancio pluriennale 2012-2013 a legislazione vigente;
 - a.5. schemi di Bilancio annuale 2011 ed il Bilancio pluriennale 2012-2013 programmatico;

RILEVATO

- a. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2011 a legislazione vigente risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2011 programmatico risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera B che forma parte integrante della presente deliberazione;
- c. che il bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente per gli anni 2012-2013 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera C che forma parte integrante della presente deliberazione;
- d. che il bilancio pluriennale 2011-2013 programmatico per gli anni 2012-2013 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera D che forma parte integrante della presente deliberazione;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime


DE LIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:



1. di approvare i disegni di legge e schemi di bilancio, parti integranti della presente delibera, così come di seguito indicati:
 - 1.1. disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2011)” con annessa relazione tecnica;
 - 1.2. disegno di legge “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013” e gli annessi allegati in essa previsti;
 - 1.3. relazione illustrativa;
 - 1.4. schemi di Bilancio annuale 2011 ed il Bilancio pluriennale 2012-2013 a legislazione vigente;
 - 1.5. schemi di Bilancio annuale 2011 ed il Bilancio pluriennale 2012-2013 programmatico;
2. di inoltrare al Consiglio Regionale gli strumenti della programmazione finanziaria deliberati chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto.





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.950	del	21/12/2010	AREA 8	SETTORE 1	SERVIZIO 0
------------------	---------	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :
Strumenti di programmazione finanziaria: D.D.L. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 ex art. 14, L.R. 30/4/2002, n. 7 (Legge Finanziaria Regionale 2011); D.D.L. Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. De Angelis Fernando</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>21/12/2010</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013
ex art. 14, legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2011)**

Articolo 1

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali in applicazione dell'art. 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione agli organismi collegiali operanti presso la Regione è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previste dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 31 luglio 2010, n. 122, determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organismi pubblici interessati sono nulli.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte agli organi della Regione e degli enti dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque tipo, nonché agli organi delle società, anche di tipo consortile, partecipate dalla Regione, sono automaticamente ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010.
4. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l'autorizzazione a partecipare all'amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali la regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'art. 62 del Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti e le società di cui ai commi 2 e 3 della presente legge provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del quinto comma, dell'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 31 luglio 2010, n. 122, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e le società di cui ai commi 2 e 3 sono nulli.
6. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalla regione, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società di cui al comma 3.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi dell'Amministrazione regionale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 3, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che

non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e gli enti e le società di cui al comma 3 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate dalla Regione, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa derivante dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la spesa annua sostenuta dall'amministrazione regionale per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette attività di formazione sono svolte prioritariamente tramite organismi di formazione statali, regionali o di enti territoriali. Agli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 13, art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 3, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell'ambito delle funzioni di protezione civile.

13. In applicazione dell'art. 3, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42, cui fa rinvio il comma 20, art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122, gli importi degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, sono rideterminati in modo tale che, a decorrere dal 2011, non eccedano complessivamente, in alcun caso, la misura del 90 per cento del valore complessivo delle indennità, dei compensi e dei rimborsi corrisposti nell'intero anno 2010 e comunque in modo che non eccedano la misura dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

14. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società regionali, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l'amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Assessore al Bilancio, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale.

Articolo 2

Modalità di irrogazione delle sanzioni in materia di tasse automobilistiche regionali

1. Le sanzioni amministrative tributarie in materia di tasse automobilistiche possono essere irrogate secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Nel caso in cui le sanzioni per ritardato versamento ovvero le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, sono irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, senza previa contestazione ai sensi dell' articolo 17, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento contiene gli elementi di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16

1. Alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, comma 1, alle parole "la determinazione del tributo dovuto" sono aggiunte le seguenti "ovvero gli elementi necessari e sufficienti alla sua determinazione";
 - b) all'articolo 13, comma 5, le parole "le sanzioni di cui ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti "le sanzioni di cui ai commi 1 e 2";
 - c) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura viene determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³ .

Articolo 4

Abrogazione e modificazioni di disposizioni legislative regionali

1. E' abrogata la lettera a) dell'art. 8, legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4 con effetto dall'anno scolastico 2011-2012.
2. Sono abrogati i commi 5, 19, 21, 24, 27, 46, 52, 94 dell'articolo unico, legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
3. Al secondo periodo del comma 3, articolo 3, legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, le parole "all'8%" sono sostituite dalle parole "al cinque per cento".

Articolo 5

Disposizioni in materia di intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dagli Enti locali

1. I contributi su mutui ai comuni di cui all'art. 64, legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, sono dovuti dalla Regione sulla base della copia autentica del documento attestante l'avvenuto pagamento della rata di cui si chiede il rimborso e del piano di ammortamento del mutuo.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9 ed il comma 6, art. art. 18, legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

Articolo 6

Disposizione in materia di enti ed organismi dipendenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 1 ricevono le contribuzioni dovute a qualsiasi titolo dalla Regione in misura ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto ai termini previsti per l'adempimento di cui al terzo comma dello stesso articolo. Il ritardo superiore a tre mesi comporta l'automatica decadenza dell'amministratore, che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino alla sostituzione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi a carico delle finanze regionali e che registrano perdite di esercizio superiori a un quinto del bilancio di gestione dell'esercizio finanziario precedente, nonché le società, anche di tipo consortile, partecipate dalla Regione, le quali registrano perdite di esercizio superiori a un quinto del patrimonio netto, non possono assumere personale, né contrarre indebitamento sino a quando le stesse siano state ripianate, sulla base di un piano prodotto e allegato alla relazione di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche qualora le perdite siano rispettivamente, per due esercizi consecutivi, pari a un sesto del bilancio di gestione dell'esercizio finanziario precedente e del patrimonio netto.

Articolo 7

Disposizioni diverse

1. Il soggetto autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica regionale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, è tenuto a fornire una fidejussione rilasciata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 1, lettere b) e c), legge 10 giugno 1982, n. 348 che abbiano la sede o almeno una dipendenza territoriale in Italia nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni primarie e secondarie in materia.

Articolo 8

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



RELAZIONE TECNICA
AL DISEGNO DI LEGGE
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013
ex art. 14, legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2011)**

L'articolo 1 costituisce adeguamento spontaneo ai principi di coordinamento della finanza pubblica espressi nell'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122, che – ai sensi del comma 20 della medesima norma – non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province ed agli Enti del Servizio sanitario nazionale. L'adeguamento peraltro ha l'esclusiva finalità di concorrere alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, infatti, a seguito dell'individuazione dei trasferimenti da ridurre ai sensi dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, non si ritiene che alla iniziativa possa corrispondere il previsto svincolo, di cui al richiamato comma 20, art. 6, della quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle stese regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dall'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122.

In riferimento alle norme contenute nell'articolo 2, si segnala che l'attuale gestione dei tributi regionali comporta normalmente la constatazione ovvero la contestazione della violazione alla norma tributaria con contestuale o separata irrogazione delle sanzioni previste dalle singole discipline di settore.

La contestazione avviene attraverso la comunicazione o notifica, entro i termini di decadenza del potere di controllo dell'Amministrazione, di apposito avviso di accertamento, per il recupero del tributo non versato, degli interessi dovuti per legge ed irrogazione di sanzione, con addebito delle spese di notifica. Il provvedimento costituisce atto impugnabile innanzi agli organi della Giustizia tributaria, la cui definitività determina l'avvio delle procedure coattive di riscossione tramite ruolo dei crediti sottostanti, con ripristino dei termini originariamente previsti per l'azione di controllo dell'Amministrazione. Tale procedura rende estremamente lunghi i tempi di recupero delle somme non versate dai contribuenti e, nonostante la ripetibilità delle spese di spedizione, comporta oneri rilevanti in quanto i costi legati agli avvisi la cui notifica non si perfeziona, ovvero sostenuti per quelli da ritirare successivamente in autotutela, cedono esclusivamente a carico dell'Amministrazione. Le attuali disposizioni legislative permettono, nell'ipotesi in cui si configuri l'omesso versamento del tributo senza obbligo di presentare alcuna dichiarazione, di poter procedere al recupero del tributo con la relativa sanzione anche procedendo alla diretta iscrizione a ruolo, eliminando pertanto l'attività di notifica preventiva dell'avviso di accertamento, ottenendo un risparmio di costi legati alle spese di stampa e notifica degli atti, nonché legati alla gestione successiva delle mancate notifiche. Il beneficio atteso potrebbe essere significativo nella gestione della tassa automobilistica che comporta, ogni anno, normalmente, la contestazione di centinaia di migliaia di posizioni irregolari.

Pur essendoci già in vigore un combinato disposto che legittima la scelta della diretta iscrizione a ruolo, e considerato che è demandata alle Regioni l'attività di accertamento e riscossione del tassa automobilistica, una disposizione di legge regionale che preveda la possibilità degli uffici tributari regionali di poter procedere, nel caso di contestazioni relative a omessi o insufficienti versamenti di tributi, alla diretta iscrizione a ruolo consentirebbe di accelerare le procedure di recupero ed alleggerire i costi. Evidentemente una tale impostazione rende necessaria la disponibilità di una base dati molto affidabile, che gli sforzi ormai profusi da qualche anno dovrebbero consentire di realizzare a prescindere dalla complessità legata alla struttura della tassa, e la contestuale realizzazione delle condizioni organizzative per valutare gli eventuali ricorsi amministrativi in tempi brevissimi, quale che sia il numero degli stessi, onde evitare disagi legati alla particolare aggressività delle procedure esecutive ai cittadini coinvolti nelle campagne di controllo.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche al Capo II della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16, con il quale è stata adottata la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, legge n. 549/1995. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) sono necessarie per semplificare le attività degli agenti accertatori del tributo in esame (che si segnala essere esterni all'amministrazione), che non sarebbero obbligati, con le modifiche proposte, a determinare con precisione il tributo dovuto ma solo a segnalare gli elementi ritenuti utili ai fini del calcolo dell'ammontare dello stesso. Quelle della lettera b) sono legate ad un errore materiale nell'indicazione del comma che beneficia dell'agevolazione. Infine quelle della lettera c) sono ritenute opportune per una migliore ed univoca lettura della norma.

L'articolo 4 contiene abrogazioni e modificazioni di disposizioni legislative regionale che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica cui la regione è tenuta. In particolare, con la disposizione di cui al primo comma, si elimina l'impegno della Regione stipulare un'assicurazione in favore degli alunni campani ulteriore rispetto a quella disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 di competenza dell'INAIL. La polizza di cui la Regione si fa carico ai sensi della disposizione di cui si propone l'abrogazione integra la copertura garantita dall'INAIL con la previsione dell'assicurazione degli infortuni in itinere nel tragitto scuola – casa e viceversa che, peraltro, nell'ultimo triennio osservato, ha avuto un costo per premi versati di ben cinque volte superiore agli indennizzi erogati ai beneficiari. Le abrogazioni previste al comma 2 riguardano disposizioni varie introdotte dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, che rispondono ad esigenze di generale razionalizzazione economica ed armonizzazione normativa. Il terzo comma riduce l'importo dei trasferimenti regionali per le spese legate all'esercizio della delega alle Comunità montane di cui alla legge regionale n. 11/1996, in linea con i principi di razionalizzazione del settore.

Le disposizioni di cui all'art. 5 intervengono su di una linea di spesa consolidata del bilancio regionale che costituisce un rilevante criticità e, più in particolare, per recuperare efficienza nella fase di erogazione delle risorse stanziare per sostenere gli investimenti degli Enti locali, nonché nella gestione delle economie realizzate nell'ambito dei medesimi interventi.

L'articolo 6 interviene a fronte di una necessità avvertita di rendere più cogente l'impegno richiesto agli enti ed organismi dipendenti dalla Regione di trasmissione delle relazioni sull'andamento della spesa. Ciò sia con lo scopo di agevolare il controllo sulla gestione di tali soggetti che al fine di informare il Consiglio regionale anche per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono previste inoltre delle limitazioni all'assunzione di personale ed alla contrazione di indebitamento per quegli enti ed organismi dipendenti dalla Regione che registrano perdite di esercizio superiori ad un quinto del patrimonio netto o anche minori, se ripetute per due esercizi consecutivi.

L'articolo 7 ha la finalità di circoscrivere in maniera netta i soggetti cui gli incaricati della riscossione delle tasse automobilistiche regionali si possono rivolgere per prestare le richieste garanzie a favore della Regione per il corretto svolgimento dei loro compiti. La norma stabilisce che le garanzie possano essere rilasciate esclusivamente da istituti bancari o compagnie assicurative.



1954

ALLEGATO A

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 A LEGISLAZIONE VIGENTE

Totale generale delle entrate in termini di competenza	euro	18.230.475.388,47
Totale generale delle entrate in termini di cassa	euro	29.078.706.730,45
Totale generale delle spese in termini di competenza	euro	18.230.475.388,47
Totale generale delle spese in termini di cassa	euro	26.853.801.399,14



ALLEGATO B

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 PROGRAMMATICO

Totale generale delle entrate in termini di competenza	euro	18.280.475.388,47
Totale generale delle entrate in termini di cassa	euro	29.128.706.730,45
Totale generale delle spese in termini di competenza	euro	18.280.475.388,47
Totale generale delle spese in termini di cassa	euro	26.903.801.399,14



ALLEGATO C

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANNO 2012

Totale generale delle entrate in termini di competenza	euro 17.981.788.483,17
Totale generale delle spese in termini di competenza	euro 17.981.788.483,17

ANNO 2013

Totale generale delle entrate in termini di competenza	euro 17.926.395.245,08
Totale generale delle spese in termini di competenza	euro 17.926.395.245,08



ALLEGATO D

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2013 PROGRAMMATICO

ANNO 2012

Totale generale delle entrate in termini di competenza euro 18.031.788.483,17

Totale generale delle spese in termini di competenza euro 18.031.788.483,17

ANNO 2013

Totale generale delle entrate in termini di competenza euro 17.976.395.245,08

Totale generale delle spese in termini di competenza euro 17.976.395.245,08

